

Un quesito su aree boscate e vincolo paesaggistico

Domanda: vorrei sapere se esiste vincolo paesaggistico anche per le aree limitrofe al bosco, ed in particolare se è assoggettata al vincolo anche un'area esterna pari a 200 ml

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti): Tralasciando l'ipotesi delle aree vincolate in via puntuale, dai piani regionali ovvero dai decreti ministeriali, per quanto riguarda il vincolo imposto *ex lege* sulle aree boscate, l'art.142 comma 1 lett.g) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 come modificato, prevede testualmente che siano assoggettati a vincolo paesaggistico *"i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*

A sua volta, l'art.2 comma 2 del D.lgs. 18 maggio 2001 n.227 prevede che spetta alle Regioni stabilire, per il territorio di loro competenza, la definizione di bosco e:

- a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia considerata bosco;
- b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco;
- c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.

Mentre il successivo comma 6, nella formulazione attualmente vigente, prevede che *"Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati”.

Come si vede, pertanto, anche dal punto di vista normativo, la definizione di bosco è assai complessa, e ad essa concorre altresì la normativa regionale.

In ogni caso, è opportuno rammentare come la nozione di bosco ai fini della individuazione dei territori boschivi protetti dal vincolo paesaggistico, con il regime di vincoli e divieti che ne derivano è stata definita dal legislatore statale nel comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 227 cit., in recepimento di un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cass. Pen. III n.24258/07) secondo cui “coincide con ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sugherete o da macchia mediterranea, purché avente estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento”.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito come siano assimilati al bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per fini di tutela ambientale, nonché le radure e le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. (sul punto, cfr. anche TAR Lazio - II bis 11242/09)

Valentina Stefutti

Pubblicato il giorno 11 luglio 2016

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.